

46468-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GIACOMO ROCCHI

-Presidente-

Sent. n. sez. 2892/2023

FILIPPO CASA

CC - 29/09/2023

MICAELA SERENA CURAMI

R.G.N. 14678/2023

FRANCESCO ALIFFI

MARCO MARIA MONACO

-Relatore-

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di  
MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ASSUNTA COCOMELLO per  
l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell'avv

(omissis)

A che insiste per

l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 1° marzo  
2023, ha rigettato l'istanza proposta da (omissis) (omissis) volta alla  
concessione del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione  
domiciliare, avendo ritenuto da una parte che le sue patologie fossero gestibili in  
ambiente carcerario e che il medesimo fosse portatore di significativa pericolosità  
sociale.

2. A fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato  
che i medici dell'ASP presso l'Istituto penitenziario hanno ritenuto che le  
condizioni di salute di (omissis) fossero compatibili con il regime carcerario  
benché avessero riconosciuto che lo stesso fosse affetto da cardiopatia,

fibrillazione atrio ventricolare, sindrome ansioso depressiva, che il medesimo fosse portatore di pacemaker e di protesi mobile alla mano destra.

In punto di pericolosità sociale, il giudice *a quo* ha osservato che a carico dell'interessato risultano una serie di procedimenti pendenti per reati commessi dal 2005 al 2022 e, soprattutto, che il differimento della pena in precedenza accordato era stato poi revocato il 4/01/2022 in quanto il soggetto aveva violato la prescrizione che gli consentiva di uscire dall'abitazione per recarsi al Sert percorrendo le vie più brevi e senza soste e aveva approfittato di tale autorizzazione per impossessarsi di un seggiolino posto all'interno di un'auto parcheggiata.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, denuncia la violazione degli artt. 146, 147 c.p., 684 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 23 Cost. e 3 CEDU, nonché il vizio della motivazione. A giudizio della difesa, il Tribunale ha valutato le prove in maniera parziale e superficiale e ha fatto malgoverno della disciplina sul differimento della pena. In particolare, l'ordinanza, piuttosto che occuparsi del concetto di grave infermità fisica, rilevante anche ai fini del rispetto del divieto di trattamenti inumani e degradanti, si fonda quasi esclusivamente sui carichi pendenti e sulla pericolosità sociale del ricorrente. La stessa, pertanto, non vaglia l'adeguatezza delle cure che possono essere fornite in stato di detenzione, atteso che, sul punto, si limita a far propria la valutazione dei sanitari del carcere.

4. In data 7 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta nella quale il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 27 settembre 2023 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle quali (omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. degli artt. 146, 147 c.p., 684 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 23 Cost. e 3 CEDU.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: "se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di

*procedura penale*"; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta "da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione".

In entrambi i casi, l'ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la "persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".

Invece, il differimento facoltativo, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225).

La valutazione sulla "grave infermità" consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non mass.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.).

Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Piromalli, Rv.218229).

Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).

Peraltro, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime

carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200).

1.2. Ciò premesso la censura è manifestamente infondata in quanto postula l'assenza di una motivazione in ordine ai citati profili che, di contro, con il puntuale riferimento al giudizio tecnico dei medici dell'ASP, i quali hanno esaminato le condizioni di salute di (omissis) con il regime carcerario e le hanno ritenute compatibili con la detenzione in carcere, risulta essere adeguata e coerente.

Il ricorso, d'altro canto, omettendo di individuare profili di illegittimità del giudizio formulato dal giudice di merito ovvero eventuali travisamenti rispetto ad altre emergenze documentali, è generico.

Ragione questa per cui le censure articolate nell'atto di impugnazione, che si sostanziano in una critica al merito della decisione e sono pertanto tese a sollecitare una diversa lettura degli elementi emersi, non sono consentite.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

3. Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili, in caso di diffusione del provvedimento, in considerazione delle condizioni di salute del condannato.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.Lgs.196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso, il 29 settembre 2022.

Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente  
Giacomo Rocchi



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 27/11/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina L. Accardi

